

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Approvazione	Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.53 in data 27.6.1996 Trasmesso al CO.RE.CO. Sezione di Vicenza (ric. prot. n. 5428/05.07.1996) Deliberazione divenuta esecutiva il 26.07.1996 per decorrenza dei termini di esecutività
Pubblicazione	Pubblicato all'albo pretorio il 04.07.1996 per gg. 15 consecutivi
Ripubblicazione	Ripubblicato all'albo pretorio il 05.08.1996 per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto comunale
Entrata in vigore	Il presente regolamento è entrato in vigore il 21.08.1996 ai sensi dell'art. 41 comma 7 dello Statuto comunale.
Modifiche	Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 15.10.1998.

Art. 1

Scopo del regolamento

- 1) Con il presente regolamento viene disciplinato il servizio di economato istituito con l'art. del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n., in data, in applicazione del disposto dell'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
- 2) In ogni caso dovranno trovare applicazione le norme di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 recante: "Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario con particolare riguardo allo speciale regolamento comunale attuativo".

Art. 2

Affidamento del servizio - compenso

- 1) Il servizio di economato è affidato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad un impiegato di ruolo coadiuvato, eventualmente, da altro personale in conformità della pianta organica.
- 2) All'economo spetta il trattamento economico in relazione alla qualifica funzionale di inquadramento e nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - enti locali.

Art. 3

Competenze dell'economo

- 1) Le competenze dell'economo sono quelle risultanti dalla apposita tabella delle attribuzioni allegata al regolamento organico nonché quelle risultanti dal presente regolamento.
- 2) In ordine al maneggio dei valori l'economo dovrà attenersi, scrupolosamente, alle norme fissare con il presente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile.
- 3) All'economo comunale fa carico anche il controllo della gestione degli altri agenti contabili e dei consegnatari dei beni individuati con deliberazione della giunta Comunale.

Art. 4

Responsabilità dell'economo

- 1) L'economo, nelle sua qualità di agente contabile ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge 8/6/1990, n. 142, è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione. Egli è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre in applicazione del presente regolamento.
- 2) Oltre alla responsabilità civile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a quella penale ai sensi delle leggi vigenti, l'economo è soggetto anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme contenute nel regolamento organico del personale dipendente.
- 3) L'economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale vennero concesse.

Art. 5

Anticipazioni all'economo

- 1) Per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza sarà emesso, in favore dell'economo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di anticipazione di £.10.000.000.= sul relativo fondo stanziato in bilancio nel titolo IV "spese per servizi conto di terzi"- "Anticipazioni fondi economato."
- 2) Eventuali ulteriori anticipazioni, eventi in ogni caso carattere eccezionale e temporaneo, potranno essere disposte con motivata deliberazione.
- 3) Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'economo restituirà, integralmente, le anticipazioni ricevute a copertura degli ordinativi d'incasso che saranno emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione di cui ai precedenti commi.

Art. 6

Attività dell'economo - limiti

- 1) L'economo provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento di contabilità, alla acquisizione dei seguenti beni e servizi:
 - a) acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiale di consumo, occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
 - b) acquisti e forniture comunque necessarie per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali;
 - c) manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, delle macchine e delle attrezzature di proprietà comunale, al fine di assicurarne la buona conservazione e l'efficienza per il normale svolgimento dei servizi d'istituto;
 - d) manutenzione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione ai servizi comunali;
 - e) acquisto di pubblicazioni necessarie per i vari servizi;
 - f) quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi.
- 2) La Giunta Comunale, all'inizio di ciascun esercizio, determina la somma presumibilmente occorrente per le forniture di beni e servizi da acquisire a mezzo dell'economo. La detta deliberazione costituisce, ad ogni effetto, prenotazione di impegno ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
- 3) Il buono d'ordine dell'economo costituisce provvedimento di impegno di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 7

Procedure per i pagamenti dell'economo

- 1) L'economo potrà dare corso ai seguenti pagamenti, esclusivamente sulla scorta di appositi "BUONI DI PAGAMENTO":
 - a) posta, telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci;
 - b) giornali, abbonamenti alla gazzetta ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico - amministrativo, inserzioni sui giornali previsti dalla legge e dai regolamenti, abbonamenti;
 - c) tassa di circolazione degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi;
 - d) spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili;

- e) anticipi per missioni ad amministratori e dipendenti, nei limiti di cui all'art. 5, comma 8, del D.P.R. 29 agosto 1988, n. 395;
 - f) trasferte agli amministratori e dipendenti;
 - g) spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc.;
 - h) erogazioni di sussidi straordinari urgenti, nel rispetto del regolamento di cui all'art 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2) Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:
 - a) del fondo economale di cui al precedente art. 5;
 - b) del capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.
 - 3) I pagamenti di cui al precedente comma 1 possono essere eseguiti quando i singoli importi non superino la somma di £ 1.000.000= (unmilione).
 - 4) Potrà essere disposto il pagamento a mezzo dell'economo nei soli casi comprovata urgenza di dare corso al pagamento immediato.

Art. 8

Rimborsi delle somme anticipate

- 1) Ogni due mesi e comunque in relazione anche alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà cura dell'economo di richiedere il rimborso delle somme anticipate, rimborso che sarà disposto con apposita determinazione del competente organo.
- 2) alla detta determina dovranno essere allegati:
 - a) il "buono di pagamento" di cui al precedente art. 7, debitamente quietanzato;
 - b) tutta la documentazione che si riferisce al pagamento effettuato.

Art. 9

Anticipazioni provvisorie dell'economo

- 1) L'economo comunale potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi:
 - a) per missioni fuori sede, degli amministratori e dei dipendenti, a richiesta dell'interessato, pari al settancinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione, come previsto dall'art. 5, comma 8, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395;
 - b) per far fronte ad urgenti esigenze quando non riesca possibile, senza grave danno per i servizi, provvedere con le normali procedure.
- 2) per le anticipazioni provvisorie di cui al comma precedente dovranno essere osservate le procedure di cui al successivo art. 10

Art. 10

Disciplina delle anticipazioni provvisorie dell'economo

- 1) per le anticipazioni provvisorie di cui al precedente art. 9, l'economo dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - a) le anticipazioni dovranno essere fatte esclusivamente in esecuzione di apposite "autorizzazioni" a firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria;
 - b) sarà cura dell'economo richiedere, per le somme anticipate il pronto rendiconto;
 - c) per somme effettivamente pagate sarà emesso corrispondente buono di pagamento a norma del precedente art. 7;
 - d) al buono di pagamento di cui alla precedente lettera c) dovranno essere allegate:

- 1) L'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);
- 2) Tutta la documentazione di spesa.

Art. 11

Riscossione di somme

- 1) L'economo è tenuto ad assicurare tutte le riscossioni ad esso affidate.
- 2) per le dette riscossioni dovranno essere tenuti:
 - a) un registro delle riscossioni effettuate;
 - b) un bollettario delle quietanze rilasciate.

Art. 12

Registri obbligatori per la tenuta del servizio di economato

- 1) Per la regolare tenuta del servizio di economato, l'economo dovrà tenere, sempre aggiornati, i seguenti registri o bollettari:
 - 1) Registro dei pagamenti e dei rimborsi;
 - 2) Registro di carico e scarico dei bollettari;
 - 3) Bollettario dei buoni di pagamento;
 - 4) Bollettari delle anticipazioni provvisorie;
 - 5) Bollettario dei buoni delle forniture;
 - 6) Registro generale delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria;
 - 7) Bollettario delle quietanze rilasciate.
- 2) Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere numerati e vidimati, prima dell'uso, a cura del responsabile dell'ufficio di Ragioneria. Dovranno, altresì, essere regolarmente registrati nel registro di carico e scarico dei bollettari.
- 3) Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere diligentemente conservati dall'Economo per poi documentare il rendiconto annuale di cui al successivo art. 19.

Art. 13

Tenuta degli inventari e consegna dei materiali

- 1) L'economo è consegnatario dei mobili, impianti, arredi e suppellettili, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc., degli uffici e di tutti gli altri servizi a cui, comunque, provvede l'Ente.
- 2) L'Economo sovrintendente a tutti gli eventuali sub-consegnatari del mobilio e dei materiali vari.
- 3) Per la corretta tenuta degli inventari dovrà tenere, sempre aggiornati, tutti i registri previsti previsti dal "regolamento comunale di contabilità."

Art. 14

Acquisto di nuovi materiali d'uso

- 1) Qualunque mobile, oggetto o suppellettile di cui all'articolo precedente, di nuova acquisizione, deve essere assunto in carico dall'economo, e, debitamente numerato, deve da questi essere annotato nell'inventario relativo.

- 2) I mobili e gli oggetti destinati agli uffici o ai servizi saranno affidati, a mezzo di speciale verbale di consegna, ai rispettivi capi uffici, capi servizio o singoli dipendenti che ne rimarranno responsabili quali sub-consegnatari.
- 3) I verbali di consegna saranno controfirmati dal responsabile dell'ufficio ragioneria.
- 4) I sub-consegnatari non potranno procedere a spostamenti degli oggetti avuti in consegna senza preventiva autorizzazione scritta dell'economo.
- 5) Ad ogni cambiamento del sub-consegnatario deve procedersi, a cura dell'economo alla verifica della consistenza dei beni consegnati ed al conseguente passaggio al nuovo sub-consegnatario, mediante apposito verbale firmato dall'economo, dal sub-consegnatario cessante e da quello subentrante.

Art. 15

Registro di carico e scarico dei materiali di consumo

- 1) Per i materiali di consumo, di cui l'economo è consegnatario, dovrà tenersi un registro di carico e scarico, con la indicazione della data di entrata dei singoli materiali, della qualità e della quantità di essi; della data di consegna e delle qualità e quantità consegnate ai singoli uffici, servizi o agenti.

Art. 16

Manutenzione di beni mobili

- 1) L'economo, nella sua qualità di consegnatario responsabile dei beni mobili, ha l'obbligo di curare la buona manutenzione di tutti i beni che ha in consegna, provvedendo a segnalare all'ufficio di segreteria tutti quei lavori, spese o provvedimenti che ritenga necessari o opportuni per la buona conservazione dei beni stessi.

Art. 17

Deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti

- 1) L'economo è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui l'economo riceve tali oggetti, dovrà redigere verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:
 - a) le generalità della persona che ha rivenuto gli oggetti;
 - b) una dettagliata descrizione degli oggetti stessi;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo del rivenimento.
- 2) Gli oggetti così consegnati all'ufficio comunale saranno registrati in apposito registro di carico e scarico.
- 3) In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale.
- 4) Prima, però, di effettuare tale consegna, l'economo dovrà curare che l'amministrazione comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti.

Art. 18

Controllo di servizio di economato

- 1) Il controllo del servizio di economato spetta al responsabile dell'ufficio di ragioneria .
- 2) Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
- 3) All'uopo l'economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione.
- 4) In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economo, il Sindaco lo fa compilare d'ufficio, promuovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.

Art 19

Conto della gestione

- 1) Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo comunale deve rendere il conto della propria gestione. Al conto, redatto su modello ufficiale, dovrà essere allegata la documentazione esattamente indicata dall'art. 75 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 20

Norme abrogate

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti nonchè il precedente regolamento approvato con atto consiliare n. 71 del 25. 7. 1986.

Art. 21

Entrata in vigore del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento di controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO. RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 22

Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

nota art. 1

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77

art. 3 - servizio finanziario. omissis

6. il regolamento di contabilità disciplinaomissis.....

7. lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

nota art.2

D.P. R. 13 maggio 1987, n. 268.

art. 34 - omissis

h) è confermata l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 28 del D.P.R. 347/83; D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347. indennità maneggio valori.

art. 28 - Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino, maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche. D. P.R. 5 maggio 1975, n. 146:

- come modificato con l'art.1 della legge 18-11-1975, n. 613 ;

- come modificato, con decorrenza dal 1°-2-1981, con l'art. 19 del D.P.R. n. 310 del 09-06-1981.

art. 4 - Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:

importo

- | | |
|---|-------|
| a) maneggio valori di importo medio mensile rapportate ad anno non inferiore a
£ 500 milioni | £ 800 |
| b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a
£ 250 milioni | £ 600 |
| c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a
£100 milioni | £.300 |

ritenuta I.R.P.E.F. - Assoggettabilità dell'indennità per maggior valore.

Dalla risuluz. n. 10/567 del Ministero delle Finanze, in data 31-05-1975 non vi è, infatti, dubbio che dette indennità abbiano la natura di reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in quanto sono corrisposte non già in risarcimento di una perdita effettivamente sofferta ma in considerazione della particolare situazione in cui si trova il prestatore di lavoro che effettua operazioni di cassa per la responsabilità derivante dal pericolo di eventuali perdite. Pertanto codesta amministrazione comunale deve assoggettare le indennità di cui trattasi alla ritenuta d'acconto ai fini dell'I.R.P.E.F in ciascun periodo di paga, cumulando le indennità predette con tutti gli altri emolumenti corrisposti nel medesimo periodo di paga, secondo quanto chiarito con la citata circolare n. 1/R.T.

nota all'art. 4

legge 8 giugno 1990, n. 142.

art.58 - disposizioni in materia di responsabilità.

1. per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
 2. il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
 3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
 4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle provincie è personale e non si estende agli eredi.
- omissis.....

nota all'art.5

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art.10 - servizi per conto di terzi

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi, compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 114.
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

nota all'art.6

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 27 - Impegno di spesa

..... omissis

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 30.

Art. 35 regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente

che hanno consentito la fornitura. Per l'esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati provvedimenti di cui dall'articolo 36, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

nota all'art.9

D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 5 - trattamento di missione.

....omissis

8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. omissis.....

nota all'art. 19

D.L gs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 75 - Conti degli agenti contabili interni

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il cosegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 69.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

d) la documentazione giustificativa della gestione;

e) i verbali di passaggio di gestione;

f) le verifiche ed i scarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 114.